
Comune di Saint-Vincent

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

*Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114
Legge Regionale 2 agosto 1999 n. 20
Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59*

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del CELVA con deliberazione n. 61/2015 del 13 ottobre 2015
Aggiornato nelle parti concernenti i criteri in data 15 settembre 2017
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 16/04/2024

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
CAPO I PRINCIPI GENERALI	4
<i>Articolo 1 - Oggetto e vigilanza</i>	4
<i>Articolo 2 – Definizioni</i>	4
CAPO II TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	5
<i>Articolo 3 - Rilascio del titolo abilitativo</i>	5
CAPO III TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	5
<i>Articolo 4 - Rilascio del titolo abilitativo di tipo A</i>	5
<i>Articolo 5 - Assegnazione del Posteggio</i>	6
<i>Articolo 6 - Revoca del Posteggio</i>	6
<i>Articolo 7 - Miglioria nel Posteggio assegnato</i>	6
<i>Articolo 8 - Subingresso in Titoli di tipo A</i>	6
<i>Articolo 9 - Venditori occasionali</i>	6
<i>Articolo 10 - Assegnazione giornaliera dei posti vacanti</i>	7
CAPO IV TITOLO ABILITATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TIPO B	7
<i>Articolo 11 - Rilascio del titolo abilitativo di tipo B</i>	7
CAPO V VERIFICA ANNUALE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE (VARA-VdA)	7
<i>Articolo 12 - Disciplina della VARA VdA</i>	7
CAPO VI CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ	8
<i>Articolo 13 - Cessazione dell'attività</i>	8
<i>Articolo 14 - Sospensione dell'attività</i>	9
TITOLO II MERCATI SU AREA PUBBLICA	10
CAPO I ZONE DI MERCATO E DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE	10
<i>Articolo 15 - Istituzione, spostamento, riduzione e soppressione dei mercati</i>	10
<i>Articolo 16 – Posteggi</i>	10
<i>Articolo 17 - Uso di veicoli</i>	11
<i>Articolo 18 - Pulizia delle aree</i>	12
<i>Articolo 19 - Orari</i>	12
<i>Articolo 20 - Obblighi a carico del commerciante</i>	13
<i>Articolo 21 - Divieti a carico del commerciante</i>	13
<i>Articolo 22 - Ordinanze Sindacali</i>	13
<i>Articolo 23 - Decadenza dalla concessione e revoca del titolo abilitativo</i>	13
<i>Articolo 24 – Canone</i>	14
CAPO II PRODUTTORI AGRICOLI	14
<i>Articolo 25 - Assegnazione di posti ai produttori agricoli</i>	14
TITOLO III FIERE	15
CAPO I NORME GENERALI	15
<i>Articolo 26 - Istituzione di fiere</i>	15
<i>Articolo 27 - Posteggi nelle fiere</i>	15
<i>Articolo 28 - Orari delle fiere</i>	17
<i>Articolo 29 - Rilascio delle concessioni di posteggi nelle fiere</i>	17
<i>Articolo 30 - Assegnazione temporanea di posteggi nelle fiere</i>	18
<i>Articolo 31 - Revoca del Posteggio nelle fiere</i>	18
TITOLO IV MOSTRE MERCATO	19
<i>Articolo 32 - Istituzione di mostre mercato</i>	19
<i>Articolo 33 - Modalità di partecipazione alle mostre mercato</i>	19
TITOLO V COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	20
<i>Articolo 34 - Disciplina del Commercio su aree pubbliche in forma itinerante</i>	20
TITOLO VI NORME SANITARIE E NETTEZZA URBANA	21
<i>Articolo 35 - Disposizioni generali</i>	21

<i>Articolo 36 - Pulizia delle aree occupate</i>	<i>21</i>
TITOLO VII SANZIONI AMMINISTRATIVE	22
<i>Articolo 37 – Sanzioni</i>	<i>22</i>
TITOLO VIII	23
DISPOSIZIONI FINALI	23
<i>Articolo 38 – Pubblicità</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 39 - Entrata in vigore</i>	<i>23</i>

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e vigilanza

1. Il presente Regolamento disciplina il commercio su area pubblica esercitato nel Comune di Saint-Vincent in forza ed in esecuzione del dettato normativo del Titolo X del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 "Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche", dai Regolamenti comunali di Polizia Urbana, d'Igiene e Sanità.
2. La vigilanza sul rispetto del presente regolamento è affidata al Servizio Polizia locale.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini degli articoli che seguono, si intendono:
 - per "**attività di tipo A**", l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio;
 - per "**attività di tipo B**", l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante;
 - per "**area pubblica**", strade, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - per "**concessione di posteggio**", l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;
 - per "**posteggio fuori mercato**", un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati;
 - per "**settori merceologici**", il settore alimentare ed il settore non alimentare di cui all'articolo 5 del D.lgs. 114/1998;
 - per "**requisiti soggettivi**", i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'articolo 71 del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e s.m.i.;
 - per "**imprenditori agricoli**", i soggetti in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 4 del D.lgs. 228/2001 e s.m.i.;
 - per "**mercato**", l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - per "**fiera**", la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - per "**fiera promozionale**", la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
 - per "**fiera sperimentale**", la manifestazione commerciale a carattere straordinario, quindi con periodicità e durata non predeterminata, svolta su area pubblica o privata della quale il Comune abbia disponibilità, proposta esclusivamente da consorzi o cooperative o associazioni di imprese esercenti il commercio su area pubblica;
 - per "**manifestazione commerciale a carattere straordinario**", la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
 - per "**presenza in un mercato o in una fiera**", il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato o fiera prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

- per “**attività temporanea**”, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, ad eccezione degli eventi in cui i Comuni beneficiano di sponsorizzazioni da parte di soggetti terzi;
- per “**mostre mercato di interesse locale**”, le manifestazioni sul suolo pubblico o privato, di cui il Comune abbia la disponibilità, concernenti particolari specializzazioni merceologiche, quali l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i libri, le stampe, i fiori, le piante, gli oggetti da collezione.

CAPO II

TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 - Rilascio del titolo abilitativo

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto al possesso di titolo abilitativo che ne legittimi lo svolgimento.
2. Qualsiasi comunicazione tra il Comune e il soggetto interessato ad esercitare l'attività con titolo abilitativo di cui ai Titoli seguenti dovrà avvenire esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo indicato dall'operatore.

CAPO III

TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 4 - Rilascio del titolo abilitativo di tipo A

1. Per l'esercizio dell'attività di tipo A, è necessario il possesso del titolo abilitativo rilasciato dal Comune in cui il posteggio si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinto titolo abilitativo.
2. Il rilascio del titolo abilitativo comporta il contestuale rilascio della concessione di posteggio che non può essere ceduta se non con l'insieme del complesso dei beni.
3. Il titolo abilitativo per l'attività di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:
 - a. la partecipazione alle fiere, anche nell'ambito delle altre regioni del territorio statale;
 - b. la vendita in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, al di fuori del tempo di utilizzazione dei posteggi;
 - c. limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati regionali.
4. La procedura di rilascio delle autorizzazioni amministrative è disciplinata dall'articolo 6, della LR 2 agosto 1999, n. 20.
5. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza ed ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle domande, nel Bollettino Ufficiale della Regione, i soggetti interessati devono trasmettere l'apposito modello tipo a disposizione sul sito www.celva.it/finis (Richiesta per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A mediante l'uso di posteggio), tramite PEC oppure attraverso la compilazione del relativo servizio online. Le domande pervenute al Comune oltre il termine prescritto sono rigettate e non danno luogo ad alcuna priorità in caso di successiva riproposizione. L'esito del procedimento è comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni.
6. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a novanta giorni, decorso il quale le istanze devono considerarsi accolte. Nell'ambito del procedimento di cui all'art. 6 della l.r. 20/1999, il Comune, nel caso di pluralità di domande concorrenti, esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia il titolo abilitativo

all'esercizio di attività di tipo A e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei criteri di selezione che saranno ritenuti adottabili a livello nazionale per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatti propri dalla Regione con idoneo apposito provvedimento.

Articolo 5 - Assegnazione del Posteggio

1. Al fine di assegnare i posteggi sarà stilata una graduatoria che verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'ente, all'albo pretorio oltre che presso le aree mercatali per 15 giorni. Gli operatori potranno presentare osservazioni e proposte di modifica all'Ufficio Commercio Comunale che si pronuncerà nei successivi 15 giorni. Nel caso di accoglimento delle istanze la graduatoria corretta sarà pubblicata per ulteriori 15 giorni sul sito internet istituzionale dell'ente (all'albo pretorio) oltre che presso le aree mercatali. Successivamente a detti termini si procederà all'assegnazione dei posteggi con scelta degli interessati in base all'ordine di graduatoria nell'ambito dei relativi settori. Gli operatori dovranno decidere immediatamente, pena la retrocessione all'ultimo posto in graduatoria.

Articolo 6 - Revoca del Posteggio

1. Per motivi di pubblico interesse il Comune può disporre la revoca del posteggio senza oneri per il Comune e con diritto dell'operatore ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, se possibile economicamente equivalente salvo nel caso di spostamento di fiere e di mercati.

Articolo 7 - Miglioria nel Posteggio assegnato

1. I venditori abituali, al fine di migliorare la loro posizione, possono presentare domanda al competente ufficio onde ottenere il trasferimento in uno dei posti che si rendessero vacanti nel mercato.
2. Il Comune potrà, quindi, sulla base di istanza in tal senso o d'ufficio pubblicare l'avviso di posti disponibili che sarà pubblicato all'albo pretorio ed esposto nell'apposita bacheca all'interno del mercato per 10 giorni.
3. Potrà essere anche consentito il cambio di posteggio di due operatori, mediante riassegnazione a ciascuno di essi del posteggio dall'altro contestualmente rinunciato.

Articolo 8 - Subingresso in Titoli di tipo A

1. Il subingresso nell'esercizio dell'attività di tipo A, a causa del trasferimento della proprietà dell'azienda o della sua gestione per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla presentazione della SCIA di cui all'articolo 22 della LR 19/2007 al Comune in cui ha sede il posteggio, attraverso la trasmissione dell'apposito modello tipo a disposizione sul sito www.celva.it/fines (Segnalazione certificata di inizio attività di subingresso - commercio su aree pubbliche), tramite PEC oppure attraverso la compilazione del relativo servizio online. In tali casi, il subentrante può continuare ad esercitare l'attività del dante causa (sempre che in possesso della regolarità fiscale e del VARA di cui al successivo art. 12) in attesa della concessione di suolo pubblico, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attività e il possesso da parte del subentrante medesimo dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.lgs. 59/2010.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, fermo restando il possesso dei requisiti morali, l'erede subentrante che non sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71 del D.lgs. 59/2010, può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa in attesa dell'acquisizione del possesso dei requisiti stessi (sempre che in possesso della regolarità fiscale e del VARA di cui al successivo art. 12), da dimostrare entro un anno dalla data del subingresso, salvo proroga per casi comprovati di forza maggiore.
3. Nei casi di cui al comma 1, i titoli di priorità acquisiti dal cedente, ivi compresi quelli acquisiti dal proprio dante causa, si trasferiscono al cessionario.
4. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio, nell'ambito di un mercato a cadenza giornaliera.

Articolo 9 - Venditori occasionali

1. Sono definiti venditori occasionali coloro che, pur essendo in possesso di titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di cui al presente Titolo non sono assegnatari di posteggio in via continuativa. Costoro potranno svolgere la loro attività nei posteggi che giornalmente risulteranno non occupati dai legittimi titolari attraverso il meccanismo della spunta.

Articolo 10 - Assegnazione giornaliera dei posti vacanti

1. Ai fini dell'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dall'operatore titolare della concessione nel mercato, si applica il criterio del maggior numero di presenze dell'operatore che partecipa alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.
2. Ai fini di cui al comma 1, per presenza s'intende il numero di volte che l'operatore ha partecipato alle spunte indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Soltanto per quel che concerne le presenze non effettive la rilevazione deve intendersi iniziata dalla data del 5 luglio 2012.
3. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita dal Comune competente.
4. A parità del numero di presenze rilevato, si applica il criterio di cui all'articolo 4, comma 6, lettera a).
5. La graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione giornaliera dei posti vacanti è aggiornata settimanalmente dall'ufficio di Polizia Locale. I commercianti su area pubblica che non hanno il posto assegnato non possono entrare nell'area di mercato senza il benestare degli Agenti preposti. Durante l'assegnazione, i venditori occasionali che sono assenti nel momento del loro turno, perdono il diritto di prelazione. È fatta salva la graduatoria in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO IV

TITOLO ABILITATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TIPO B

Articolo 11 - Rilascio del titolo abilitativo di tipo B

1. Per l'esercizio dell'attività di tipo B, commercio su area pubblica in forma itinerante, annuale o stagionale, è necessaria la presentazione della SCIA, di cui all'articolo 22 della LR 19/2007 al Comune nel quale si intende avviare l'attività, attraverso la trasmissione dell'apposito modello tipo a disposizione sul sito www.celva.it/fines (Segnalazione certificata di inizio attività per il commercio su area pubblica in forma itinerante), tramite PEC oppure attraverso la compilazione del relativo servizio online.
2. Il titolo abilitativo per l'attività di tipo B, oltre all'esercizio dell'attività in forma itinerante, consente:
 - a. la partecipazione alle fiere, anche nell'ambito delle altre regioni del territorio statale;
 - b. limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati nazionali;
 - c. la vendita al domicilio del consumatore, come definito all'articolo 28, comma 4, del D.lgs 114/1998, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela ivi compresa l'attività strettamente necessaria alla preparazione ed all'esposizione della merce, fatto salvo quanto previsto da altre normative di settore ed in particolare dal Regolamento del Canone Unico Patrimoniale e dal Codice della Strada.
4. Il subingresso nell'esercizio dell'attività di tipo B, a causa del trasferimento della proprietà dell'azienda o della sua gestione, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla presentazione della SCIA di cui all'articolo 22 della LR 19/2007 al Comune nel quale si intende avviare l'attività, attraverso la trasmissione dell'apposito modello tipo a disposizione sul sito www.celva.it/fines (Segnalazione certificata di inizio attività di subingresso - commercio su aree pubbliche), tramite PEC oppure attraverso la compilazione del relativo servizio online. In tali casi, si applica quanto disposto all'articolo 12, commi 1, 2 e 3.

CAPO V

VERIFICA ANNUALE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE (VARA-VdA)

Articolo 12 - Disciplina della VARA VdA

1. L'efficacia dei titoli abilitativi all'esercizio delle attività di cui al comma 1 dell'art. 4 e di cui al comma 1 dell'art. 11, è annualmente subordinata alla verifica della sussistenza e validità del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), o di

- altro certificato di regolarità contributiva rilasciato dagli enti preposti, nonché alla verifica della regolare presentazione della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita al penultimo anno d'imposta, secondo le modalità e scadenze stabilite negli articoli successivi.
2. Il titolo abilitativo all'esercizio è, in ogni caso, ritenuto valido anche per gli operatori che hanno ottenuto dagli enti preposti la rateizzazione del debito contributivo. La presentazione o l'esibizione della sola richiesta di rateizzazione non costituiscono presupposto valido per l'efficacia del titolo abilitativo o per assegnare temporaneamente il posteggio vacante nel caso della cosiddetta "spunta".
 3. Il Comune, accertata la sussistenza e la regolarità della documentazione previdenziale, assicurativa e fiscale acquisita d'ufficio, entro la data del 10 maggio:
 - a. rilascia a tutte le imprese che esercitano o richiedano di esercitare l'attività di commercio su area pubblica ai sensi della LR 20/1999, nonché a tutti gli altri soggetti che esercitano o richiedano di esercitare la stessa attività, apposito "Modello VARA – VdA: Attestazione di verifica annuale di regolarità contributiva e fiscale per il commercio su area pubblica", conforme al modello predisposto dalla struttura regionale competente in materia di commercio;
 - b. provvede, per il primo anno, alla validazione del VARA – VdA con scadenza alla data del 30 maggio dell'anno successivo.
 4. Ogni anno successivo a quello del rilascio del VARA - VdA, gli operatori, a decorrere dalla data del 2 maggio, devono chiedere al Comune pilota la validazione del VARA – VdA medesimo rilasciato.
 5. In caso di regolarizzazione tempestiva della posizione contributiva e/o fiscale, il Comune rende nuovamente efficace il titolo abilitativo ed è tenuto a rilasciare e a validare il VARA – VdA.
 6. Il VARA – VdA, regolarmente validato, deve essere conservato dall'operatore unitamente al titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività del commercio su area pubblica, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, e dovrà essere esibito a richiesta degli organi di vigilanza ai fini di ogni accertamento amministrativo.
 7. L'esibizione del VARA – VdA, regolarmente validato, o di attestazione equipollente rilasciata da un Comune di altra regione del territorio statale o da altro Stato membro dell'Unione europea, è parimenti richiesta nel caso di partecipazione all'attribuzione dei posteggi vacanti, cosiddetta "spunta", su qualsiasi delle tipologie mercatali previste dalla LR 20/1999.
 8. Nel caso di subingresso, qualora venga riscontrata un'irregolarità contributiva e/o fiscale in capo al cedente, il Comune dispone la sospensione del titolo abilitativo in capo al cessionario fino alla data di accertata regolarizzazione della posizione contributiva e/o fiscale del cedente medesimo.
 9. Si rinvia alle norme dettate dalla struttura regionale competente in materia di commercio per qualsiasi altra disposizione in materia di VARA – VdA.

CAPO VI CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

Articolo 13 - Cessazione dell'attività

1. Il Comune dispone la cessazione dell'attività di commercio su area pubblica:
 - a. nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
 - b. in caso di assegnazione di nuovo posteggio, qualora l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio del titolo abilitativo, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;
 - c. nel caso di subingresso, qualora l'attività non riprenda entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;
 - d. nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, o per oltre un terzo del periodo previsto in caso di abilitazioni stagionali, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza oppure ferie per un massimo di quarantacinque giorni di calendario anche non consecutivi, previa comunicazione scritta dell'operatore interessato al Comune, da trasmettere almeno dieci giorni prima della data di inizio del periodo di ferie;
 - e. qualora vi siano rilevanti motivi di interesse pubblico il provvedimento di cessazione comporta il diritto dell'operatore ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, se possibile economicamente equivalente, salvo nel caso di spostamento di fiere o mercati;
 - f. nei casi in cui l'attività sia esercitata senza aver presentato la SCIA ove richiesto;
 - g. nei casi di mancata regolarizzazione o in caso di regolarizzazione non tempestiva del VARA- VdA secondo le disposizioni emanate dalla Giunta regionale.

2. Nei casi di cessazione dell'attività previsti dal comma 1, lettere b), c) e d) il Comune, per gravi e comprovati motivi indicati dal soggetto richiedente, può disporre la sospensione del provvedimento di cessazione dell'efficacia del titolo abilitativo per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Laddove sia stata accertata una irregolarità nel VARA-VdA o in titolo equipollente non potranno essere considerati esimenti ai sensi della lettera d) del comma 1 i periodi di malattia, di gravidanza o di ferie coincidenti con tale irregolarità, nonché i periodi di sospensione dell'attività disposti ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 14 - Sospensione dell'attività

1. Il titolo abilitativo è sospeso dal Comune nei casi previsti dall'articolo 9quater, comma 4, della LR 20/1999, a chiunque sia stato assoggettato a sanzione per violazione delle limitazioni e dei divieti stabiliti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, nonché nel caso di accertamento di un'irregolarità contributiva e/o fiscale e/o di mancato pagamento di tributi locali.
2. La sospensione è disposta dal Comune con provvedimento distinto dall'irrogazione della sanzione amministrativa.
3. Il Comune, laddove competente al rilascio o al ricevimento del titolo abilitativo, nel caso in cui accerti un'irregolarità contributiva e/o fiscale, dispone la sospensione del titolo abilitativo medesimo, o del procedimento per il suo rilascio, fino alla data di accertata regolarizzazione della posizione contributiva e/o fiscale dell'operatore.
4. Per le attività di tipo A, le assenze derivanti dalla sospensione irrogata sono computate come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell'eventuale provvedimento di cessazione dell'attività di commercio su area pubblica previsto dall'art. 12. Si precisa che la documentazione comprovante lo stato di malattia e/o gravidanza dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC entro 10 giorni dall'inizio del periodo di comporta.
5. Per le attività di tipo B, l'operatore è tenuto a regolarizzare la propria posizione contributiva e/o fiscale entro il termine di 6 mesi dalla data del provvedimento di sospensione, salvo proroga non superiore a 3 mesi in caso di comprovata necessità.
6. In caso di regolarizzazione tempestiva della posizione contributiva e/o fiscale, il Comune rende nuovamente efficace il titolo abilitativo ed è tenuto a rilasciare e a validare il VARA – VdA.
7. Una volta avviato il procedimento teso alla sospensione dell'attività non potranno essere presentati né domanda di ferie, né certificati attestanti malattia e/o gravidanza.
8. Nel caso di subingresso, qualora venga riscontrata un'irregolarità contributiva e/o fiscale in capo al cedente, il Comune dispone la sospensione del titolo abilitativo in capo al cessionario fino alla data di accertata regolarizzazione della posizione contributiva e/o fiscale del cedente medesimo.

TITOLO II MERCATI SU AREA PUBBLICA

CAPO I ZONE DI MERCATO E DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE

Articolo 15 - Istituzione, spostamento, riduzione e soppressione dei mercati

1. L'organo comunale competente, in attuazione dell'articolo 28 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del capo III della L.r. 2 agosto 1999 n. 20, sentito il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale dei consumatori e delle imprese del commercio, in ottemperanza della articolo 6 comma 6 della suddetta legge regionale, ha deliberato in materia di nuova istituzione, spostamento e soppressione dei mercati, approvando la cartografia dei posteggi che costituisce l'Allegato A al presente Regolamento.
2. Al fine di soddisfare le esigenze e le aspettative della popolazione e per la funzione complementare e calmieratrice svolta dal commercio su aree pubbliche rispetto a quello in sede fissa, si istituisce un mercato con le seguenti caratteristiche:

MERCATO

PERIODO	SETTIMANALE
GIORNO	GIOVEDI'
POSTI TOTALI ASSEGNATI	N° 36
SETTORE ALIMENTARE	N° 9
SETTORE NON ALIMENTARE	N° 26
AGRICOLTORI-COLTIVATORI DIRETTI	N° 1

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera c) della LR 2 agosto 1999 n. 20, qualora si rendessero vacanti dei posteggi tra quelli previsti dal mercato il Comune li assegnerà seguendo i criteri di selezione che saranno ritenuti adottabili a livello nazionale per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatti propri dalla Regione con idoneo apposito provvedimento.
4. L'organo comunale competente di cui al comma 1 può dare indicazioni agli uffici competenti, con provvedimento motivato, affinché siano soppressi i posteggi via via dismessi al fine di ridurre il numero totale dei medesimi sino ad un numero determinato.

Articolo 16 – Posteggi

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto, come detto, su posteggi dati in concessione per dodici anni (attività di tipo A) oppure su qualsiasi area purché in forma itinerante (attività di tipo B).
2. Per posteggio si intende la parte di area pubblica o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività, comprendente l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature, dalle merci e dagli automezzi.
3. In qualsiasi caso di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche o di fiera, la concessione comunale ha una durata di 12 anni.
4. Ogni posteggio non potrà essere occupato contemporaneamente da più imprese. In caso di inaccessibilità della zona di mercato per cause eccezionali, quali lavori in corso, manifestazioni o condizioni climatiche incompatibile con lo svolgimento del mercato stesso, l'organo competente, per ragioni di incolumità degli stessi, impedire l'accesso dei commercianti su area pubblica e tale periodo non rientrerà nel novero dei quattro mesi di cui all'articolo 9, comma 1 lettera d) della LR 2 agosto 1999, n. 20.
5. Il lato del banco è quello che è a contatto del pubblico, il retro-banco è il lato del banco a contatto del rivenditore, i fianchi sono i restanti lati. Le dimensioni dei posteggi sono così stabilite (riordino avvenuto con DCC 65/19):

NUMERO POSTEGGIO SETTORE NON ALIMENTARE	MQ	NUMERO POSTEGGIO SETTORE NON ALIMENTARE	MQ
1	42	14	37
2	37	15	42
3	37	16	42
4	50	17	42
5	45	18	42
6	50	19	32
7	50	20	32
8	50	21	32
9	37	22	32
10	45	23	32
11	32	24	32
12	37	25	42
13	37	26	42
NUMERO POSTEGGIO SETTORE ALIMENTARE	MQ	NUMERO POSTEGGIO SETTORE ALIMENTARE	MQ
2	30	12	24
5	32	13	14
7	38	14	68
8	32		
9	22		
10	84		

6. La mostra delle merci deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività di altri venditori o intralciare la circolazione pedonale e veicolare. In nessun caso è consentito depositare attrezzature o automezzi al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico. È vietato chiudere la parte laterale dei banchi con assi o altre coperture quando ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posto ad un'altezza minima dal suolo di mt 2 (due), misurata nella parte più bassa e deve presentarsi in modo decoroso alla vista, e nessun genere di merce potrà essere appeso alla tenda oltre la proiezione verticale del banco.
7. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata. È assolutamente vietato occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni destinati, a tutela di interessi pubblici e privati - al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione quali quelli fra posteggio e posteggio o quelli riservati al transito ed alla circolazione pedonale e veicolare. In nessun caso è consentito depositare attrezzature o automezzi al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico.
8. È vietato l'uso di tende le cui dimensioni impediscono la libera circolazione degli acquirenti.
9. È altresì vietata la vendita a chiamata con qualsiasi mezzo, grida esagerate o altri richiami chiassosi o molesti.
10. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di musica a condizione che il volume sia minimo e, comunque, tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
11. Ciascun posteggio deve essere utilizzato dall'assegnatario rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato ed è vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi e per i quali risulta istituito in base al presente regolamento. È altresì vietato svolgere attività non rispettando gli orari di esercizio stabiliti.
12. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia. I generi alimentari posti in vendita su area pubblica devono essere tenuti in vista, in modo che possano essere ispezionati agevolmente dagli Operatori degli organi ispettivi competenti. Nelle aree mercatali è fatto divieto di porre in vendita alimenti e bevande non conformi alle disposizioni sanitarie in vigore.
13. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata dagli incaricati del Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, del tipo di attività e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
14. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a differenti titoli abilitativi.
15. È fatto obbligo all'operatore che, per cause tecniche non imputabili agli organi di vigilanza e all'Amministrazione comunale, trovi il posteggio non agibile, di adattarsi alle soluzioni opportunamente dettate dal personale della Polizia Locale presente in loco.

Articolo 17 - Uso di veicoli

1. È consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente

attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.

2. È altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio. È vietata la circolazione ed il posteggio di veicoli all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I veicoli potranno circolare solo prima dell'ora di apertura e dopo l'ora di chiusura del mercato.

Articolo 18 - Pulizia delle aree

1. Le aree di vendita dovranno sempre essere tenute pulite sia anteriormente sia posteriormente e nella parte sottostante del banco. I rifiuti di qualsiasi genere devono essere posti in recipienti adatti, collocati dietro o sotto i banchi e si dovrà prestare massima attenzione affinché carta e cartone non si riversino sull'area mercatale, soprattutto nelle giornate ventose. All'atto della chiusura del posteggio sarà cura di ogni assegnatario mantenere pulito il suolo e riporre i rifiuti in appositi sacchi o contenitori secondo la normativa vigente sulla raccolta differenziata. I sacchi dovranno essere chiusi e lasciati presso il proprio posteggio. I cartoni e le cassette dovranno essere impacchettati, legati e lasciati presso il proprio posteggio.

Articolo 19 - Orari

1. Ai sensi e per effetto dell'articolo 11 della L.r. 2 agosto 1999, n. 20, sono stabiliti i seguenti orari:
 - **Orario di entrata nell'area mercatale:** tutti i titolari di posteggio, di qualsiasi settore, dovranno essere all'interno dell'area mercatale, con attrezzatura e mezzi, entro e non oltre le ore 07.30. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato in spunta.
 - **Orario della spunta per tutti i settori:** ore 07.30
 - **Orario di allestimento dei banchi:**
 - a) alimentari, frutta e verdura, agricoltori e piante: dalle ore 6.00;
 - b) non alimentari: dalle ore 7.30;
 - **Orario di inizio vendita:**
 - a) alimentari, frutta e verdura, agricoltori e piante: dalle ore 7.00;
 - b) non alimentari: dalle ore 7.30;
 - **Orario di fine vendita:** la cessazione dell'attività di vendita non sarà consentita prima delle ore 12 e non oltre le ore 13.30.

A nessun operatore (titolare di posto fisso o spuntista) è consentito, salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità o per avverse condizioni atmosferiche, previa autorizzazione da parte del personale della Polizia Locale, abbandonare anticipatamente l'area mercatale pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e il computo della presenza;

Non è assolutamente consentito occupare il posteggio assegnato e non procedere all'allestimento del banco e alla conseguente attività di vendita pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e il computo della presenza;

- **Orario di sgombero dell'area:** entro e non oltre le ore 14.
2. Per questioni di ordine interno dell'area del commercio su area pubblica qualora il posteggio non sia occupato entro le ore 7,30, lo stesso si intenderà temporaneamente non occupato e si procederà ai sensi dell'art. 10 (assegnazione giornaliera dei posti vacanti). In caso di impedimenti gravi il posteggio sarà riservato al titolare per ulteriori quindici minuti previo preavviso telefonico all'Ufficio di Polizia locale (tel. 0166/512121), che dovrà avvenire entro e non oltre le ore 7.45.
 3. Nell'eventualità in cui il titolare del posto fisso, che si avvarrà dell'avviso telefonico, raggiungesse l'area di mercato entro e non oltre le ore 07.45, il medesimo avrà diritto alla conservazione del posto. Diversamente, qualora lo stesso titolare raggiungesse l'area di mercato dopo le ore 07.45 il posto sarà a disposizione del personale di Polizia locale operante nel mercato, il quale dovrà procedere all'assegnazione dei posti vacanti ai venditori occasionali. In questo caso il titolare non potrà reclamare alcun diritto o rimborso. Solo nell'eventualità che siano rimasti dei posti vacanti dopo aver effettuato le operazioni di spunta, l'operatore potrà valutare se occupare o meno tali aree, accollandosi anche i relativi costi.

Articolo 20 - Obblighi a carico del commerciante

1. Durante le operazioni di vendita, il titolo abilitativo al commercio dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli Operatori di Polizia locale addetti al controllo.
2. Ogni articolo di merce in vendita dovrà essere munito di prezzo in modo tale che lo stesso sia di chiara e facile percezione.
3. Il piede del banco e degli ombrelloni ed i pali di sostegno delle tende e gli eventuali tiranti che terminano con blocchi di vario genere devono avere una base di appoggio atta ad impedire la penetrazione ed il danneggiamento dell'asfalto e devono essere posizionati sempre e comunque all'interno dell'area del banco per evitare intralci e danni all'utenza.
4. Le derrate alimentari poste in vendita nel mercato devono essere tenute in vista, in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli Operatori degli organi competenti.
5. Nel caso in cui si utilizzassero apparecchiature per il riscaldamento durante i periodi freddi le apparecchiature dovranno essere posizionate in modo tale da non danneggiare la pavimentazione e sarà obbligatorio avere con sé un estintore.

Articolo 21 - Divieti a carico del commerciante

1. È vietato:
 - a. il collocamento diretto al suolo di qualsiasi genere di merce e così pure la vendita diretta su carri e veicoli se non già convenientemente attrezzati a tale scopo;
 - b. chiudere la parte posteriore o laterale dei banchi con assi o altre coperture quando ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini;
 - c. la vendita mediante chiamata con qualsiasi mezzo, con grida esagerate o altri richiami chiassosi o molesti;
 - d. nel collocare i banchi, praticare buchi nel suolo con qualsiasi mezzo senza autorizzazione specifica da parte dello Ufficio competente in materia di viabilità; il piede del banco ed i pali di sostegno delle tende devono avere una base di appoggio atta ad impedire la penetrazione nell'asfalto ed il danneggiamento dello stesso;
 - e. danneggiare, deteriorare, insudiciare il suolo pubblico e accendere fuochi, con la sola eccezione di apparecchiature per il riscaldamento durante i periodi freddi.
2. In ogni zona adibita a mercato è vietato tenere condotte scorrette verso i colleghi, il pubblico ed il personale addetto alla sorveglianza.

Articolo 22 - Ordinanze Sindacali

1. Il Sindaco, con apposita ordinanza, disciplina il funzionamento interno dei mercati, delle fiere e di tutte le altre manifestazioni a carattere commerciale, per quanto riguarda viabilità, igiene, circolazione interna, sicurezza ed ogni altro aspetto non normato.
2. Il Sindaco, con ordinanza motivata, per motivi di ordine pubblico o di interesse pubblico, può temporaneamente inibire l'esercizio del commercio sull'area pubblica allo scopo individuata e/o ridurre la stessa dimensione dell'area e/o dei posteggi e disporre il divieto giornaliero di esercizio del commercio itinerante.

Articolo 23 - Decadenza dalla concessione e revoca del titolo abilitativo

1. Il concessionario decade dalla concessione di posteggio e il relativo titolo è revocato nel caso in cui l'assegnatario di posteggio non utilizzi, senza giustificato motivo (tra cui devono ricomprendersi i casi di forza maggiore nei periodi invernali) il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto per le autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza comprovata per malattia, gravidanza, servizio militare o ferie. I periodi di non utilizzazione del posteggio ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.
2. Per giustificato motivo di cui al precedente comma è da intendersi esclusivamente l'impossibilità oggettiva documentata di approvvigionamento merci.
3. Le giustificazioni per i casi di assenza dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC all'Ufficio competente entro 10 giorni dall'inizio dell'assenza. Le assenze non comunicate entro il termine saranno considerate ingiustificate.
4. Il concessionario decade dalla concessione di posteggio e il relativo titolo è revocato nel caso in cui l'assegnatario di posteggio ometta il pagamento del Canone mercatale, così come previsto dal Relativo regolamento comunale.

Articolo 24 – Canone

1. I canoni di posteggio sono determinati dall'organo competente con apposita deliberazione e dovranno fare riferimento alle norme in vigore e al Regolamento per la Disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.
2. Il versamento del canone dovrà essere corrisposto annualmente.

CAPO II PRODUTTORI AGRICOLI

Articolo 25 - Assegnazione di posti ai produttori agricoli

1. Sono ammessi ad effettuare la vendita nei mercati e nelle fiere i produttori agricoli che sono in possesso dei titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il posto dedicato agli agricoltori è collocato nel settore alimentare e le dimensioni sono 12 mq.
3. In caso di posti vacanti, si procederà con la spunta attingendo alla graduatoria esistente stabilita sulla base all'anzianità di presenza sul mercato desunta dagli atti d'ufficio.
4. Nel caso in cui la graduatoria preveda due soggetti con pari punteggio si procederà per anzianità di età e successivamente per sorteggio.
5. Qualora, in fase di spunta e i posti dedicati ai produttori agricoli non fossero disponibili, i possibili operatori presenti in loco potranno partecipare alla spunta nel settore alimentare, seguendo l'ordine della graduatoria del settore.
6. È fatto obbligo all'operatore che, per cause tecniche non imputabili agli organi di vigilanza e all'Amministrazione comunale, trovi il posteggio non agibile, di adattarsi alle soluzioni opportunamente dettate dal personale della Polizia Locale presente in loco.

TITOLO III FIERE

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 26 - Istituzione di fiere

1. Sono istituite le seguenti fiere, vale a dire manifestazioni caratterizzate dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività:

FIERA ANNUALE DI APRILE

DATE	quarto giovedì di aprile
LUOGO	Piazza Aosta e Via Vuillerminaz
POSTI ASSEGNATI	9 (opzione 1) – 15 (opzione 2)
SETTORE	Alimentare e non alimentare

FIERA ANNUALE DI OTTOBRE

DATE	terzo giovedì di ottobre
LUOGO	Piazza Aosta e Via Vuillerminaz
POSTI ASSEGNATI	9 (configurazione 1) – 15 (configurazione 2)
SETTORE	Alimentare e non alimentare

2. In caso di cantieri o altre situazioni che comportino modifiche alla viabilità nelle zone circostanti a Piazza Aosta e Via Vuillerminaz, la Giunta comunale valuterà quale configurazione utilizzare.
3. Con apposito atto dell'organo comunale competente possono essere istituite fiere straordinarie e/o promozionali al di fuori dell'elenco soprariportato.

Articolo 27 - Posteggi nelle fiere

1. Per posteggio si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità che è data in concessione al titolare dell'attività.
2. Per posto di vendita si intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature, dalle merci e dagli automezzi. Si intende per fronte il lato del banco a contatto del pubblico, per retrobanco il lato del banco a contatto del rivenditore, per fianchi i restanti lati. Le dimensioni dei posteggi sono così stabilite:

CONFIGURAZIONE 1

NUMERO POSTEGGIO	MQ	COLLOCAZIONE
1	32	PIAZZA AOSTA
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

CONFIGURAZIONE 2

NUMERO POSTEGGIO	MQ	COLLOCAZIONE	
1	32	PIAZZA AOSTA	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10		PIAZZA AOSTA CON FRONTE VENDITA VIA VUILLERMINAZ	
11			
12			
13			
14			VIA VUILLERMINAZ
15			

3. La mostra delle merci deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività di altri venditori o intralciare la circolazione pedonale e veicolare. In nessun caso è consentito depositare attrezzature o automezzi al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico. È vietato chiudere la parte laterale dei banchi con assi o altre coperture quando ciò nasconda o impedisca la vista dei banchi vicini. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posto ad un'altezza minima dal suolo di m. 2 (due), misurata nella parte più bassa e deve presentarsi in modo decoroso alla vista, e nessun genere di merce potrà essere appeso alla tenda oltre la proiezione verticale del banco.
4. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata. È assolutamente vietato occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni destinati, a tutela di interessi pubblici e privati - al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione quali quelli fra posteggio e posteggio o quelli riservati al transito ed alla circolazione pedonale e veicolare. In nessun caso è consentito depositare attrezzature o automezzi al di fuori dell'area del posteggio assegnato con assoluto divieto di ingombrare i passaggi per il pubblico.
5. È vietato l'uso di tende le cui dimensioni impediscono la libera circolazione degli acquirenti.
6. È altresì vietata la vendita a chiamata con qualsiasi mezzo, grida esagerate o altri richiami chiassosi o molesti.
7. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di musica a condizione che il volume sia minimo e, comunque, tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
8. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato ed è vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi e per i quali risulta istituito in base al presente regolamento ed alla relativa individuazione dei posteggi.

9. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia. I generi alimentari posti in vendita su area pubblica devono essere tenuti in vista, in modo che possano essere ispezionati agevolmente dagli Agenti e dai Funzionari della Vigilanza sanitaria. Nelle aree mercatali è fatto divieto di porre in vendita alimenti e bevande non conformi alle disposizioni sanitarie in vigore.

Articolo 28 - Orari delle fiere

1. La fiera si svolgerà secondo il calendario-orario della manifestazione a cui si riferisce stabilito volta per volta con provvedimento dell'organo comunale competente.
2. Per quanto concerne le fiere annuali si seguono i seguenti orari:
 - **Orario di entrata nell'area:** tutti gli operatori che hanno ottenuto la concessione, dopo aver scelto il posteggio, dovranno essere all'interno dell'area, con attrezzatura e mezzi, entro e non oltre le ore 07.30. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato in spunta.
 - **Orario della spunta per tutti i settori:** ore 07.30
 - **Orario di allestimento dei banchi e inizio vendita:** dalle ore 07.30
 - **Orario di fine vendita:** la cessazione dell'attività di vendita non sarà consentita prima delle ore 12 e non oltre le ore 13.30.

A nessun operatore è consentito, salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità o per avverse condizioni atmosferiche, previa autorizzazione da parte del personale della Polizia Locale, abbandonare anticipatamente l'area mercatale pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e il computo della presenza;

Non è assolutamente consentito occupare il posteggio assegnato e non procedere all'allestimento del banco e alla conseguente attività di vendita pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e il computo della presenza;

- **Orario di sgombero dell'area:** entro e non oltre le ore 14.

Articolo 29 - Rilascio delle concessioni di posteggi nelle fiere

1. Coloro che intendono partecipare alle fiere, e vi sono abilitati ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del D.lgs. 114/1998, debbono far pervenire al Comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, attraverso la trasmissione dell'apposito modello tipo a disposizione sul sito www.celva.it/fines (Richiesta di partecipazione a fiere), tramite PEC oppure attraverso la compilazione del relativo servizio online.
2. Il Comune, trattandosi di fiera i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige una graduatoria formulata tenendo conto dei criteri di selezione che saranno ritenuti adottabili a livello nazionale per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatti propri dalla Regione con idoneo apposito provvedimento.
3. Il numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo operatore nella stessa area fieristica è pari massimo a due.
4. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi delle fiere per categoria merceologica, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. È ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più graduatorie.
5. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata dagli incaricati del Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, del tipo di attività e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
6. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a differenti titoli abilitativi.
7. Le graduatorie di cui ai commi precedenti sono affisse all'Albo pretorio, per almeno dieci giorni, prima della data della manifestazione.

Articolo 30 - Assegnazione temporanea di posteggi nelle fiere

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi rimasti liberi nelle fiere, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata dal Comune nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, tenendo conto dei criteri di cui al comma 2 dell'art. 29, indipendentemente dai prodotti trattati.

Articolo 31 - Revoca del Posteggio nelle fiere

1. Per motivi di pubblico interesse il Comune può disporre la revoca del posteggio assegnato senza oneri per il Comune medesimo.

TITOLO IV MOSTRE MERCATO

Articolo 32 - Istituzione di mostre mercato

1. Il Comune, ai sensi del comma 1 dell'art. 11bis della LR 20/1999, con apposito atto dell'organo competente, istituisce lo svolgimento sul proprio territorio di mostre mercato (non più di tre all'anno), ognuna di durata non superiore a due giorni consecutivi, alle quali possono partecipare soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale.
2. L'istituzione delle suddette mostre mercato viene comunicato alle Associazioni Regionali più rappresentative.

Articolo 33 - Modalità di partecipazione alle mostre mercato

1. Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 32 così come stabilito dal comma 2 dell'art. 11 bis della LR 20/1999, sono da considerarsi venditori non professionali coloro che partecipano per non più di sei volte all'anno alle mostre mercato organizzate dai Comuni della Valle d'Aosta.
2. La partecipazione alle mostre mercato è consentita unicamente a titolo individuale e ad un solo componente dello stesso nucleo familiare per ciascuna manifestazione.
3. Il rilascio del permesso di partecipazione alle mostre mercato è subordinato alla presentazione della richiesta di rilascio del permesso, attraverso la presentazione dell'apposito modello tipo a disposizione sul sito www.celva.it/fines (Richiesta di rilascio del permesso per la partecipazione a mostre-mercato organizzate dai Comuni della Valle d'Aosta), tramite mail/PEC, con consegna a mano o per posta oppure attraverso la compilazione del relativo servizio online.
4. Ai venditori non professionali non sono richiesti i titoli abilitativi di cui alla LR 20/1999.
5. Il Comune, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia ad ogni singolo venditore non professionale un permesso di partecipazione, valido fino al 31 dicembre di ogni anno, conforme ad apposito modello adottato dal CELVA.
6. I soggetti che intendono partecipare ad una particolare mostra mercato devono presentare apposita domanda al Comune nel cui territorio si svolge attraverso la presentazione dell'apposito modello tipo a disposizione sul sito www.celva.it/fines (Richiesta di partecipazione a mostre mercato e contestuale richiesta di occupazione di suolo pubblico per venditori non professionali), tramite mail/PEC, con consegna a mano o per posta oppure attraverso la compilazione del relativo servizio online.
7. Qualora nel corso della mostra mercato si accerti che il venditore non professionale è sprovvisto del permesso di partecipazione di cui al comma 5, è in possesso di un permesso irregolare, ovvero nei casi di violazione della prescrizione di cui al comma 2, gli incaricati del Comune allontanano il medesimo dalla manifestazione e comunicano all'altro Comune nel quale il venditore non professionale avesse avviato l'attività il nominativo e le irregolarità riscontrate.
8. Al venditore non professionale nei confronti del quale è accertata la falsità delle dichiarazioni di cui alla domanda del comma 5 o una delle irregolarità di cui al comma 6 fatte salve le responsabilità penali, è interdetta la partecipazione a tutte le mostre mercato svolte nel territorio regionale, per la durata di anni tre successivi a quello dell'accertamento, da disporre con apposito provvedimento del Comune nel quale il venditore non professionale ha avviato l'attività.
9. Alle mostre mercato possono partecipare anche operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale, presentando apposita domanda al Comune nel territorio in cui si svolge l'attività, attraverso la trasmissione dell'apposito modello tipo a disposizione sul sito www.celva.it/fines (Richiesta di partecipazione a mostre mercato per venditori professionali con/senza contestuale richiesta di occupazione di suolo pubblico), tramite PEC oppure attraverso la compilazione del relativo servizio online. Con provvedimento dell'organo comunale competente si stabiliscono la data, il luogo, il numero di posteggi da assegnare, nonché le altre modalità e condizioni per lo svolgimento della mostra-mercato ad eccezione di quelle già previste dal presente Regolamento.

TITOLO V

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Articolo 34 - Disciplina del Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è possibile sull'intero territorio comunale, nel rispetto delle norme riguardanti il Codice della strada, di tutela igienico-sanitaria e di tutela del patrimonio storico, archeologico e artistico-ambientale, di arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse.
2. Il commercio in forma itinerante può essere svolto esclusivamente utilizzando come struttura di vendita il mezzo adibito al trasporto della merce. È dunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta concessione e come tale sanzionabile.
3. Per motivi di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria e di tutela del patrimonio storico, archeologico e artistico-ambientale, di arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse, è vietata tale forma di commercio nelle seguenti zone del Comune: **Via Billia - Via Marconi - Via Roma - Piazza Zerbion - Via Colle de Joux - Strada Peon - Via Mus - Viale Piemonte - Piazza Cavalieri di V. Veneto - Via E. Chanoux - Via Trieste - Via Vuillerminaz - Piazza del Mercato - Piazza Aosta - Via C. Battisti - Viale Duca d'Aosta - Vicolo Gorret - Via Aichino - Via Conti di Challand - Via Monte Rosa - Vicolo Dora Baltea - Via Trento - Vicolo Cerlogne - Via Freppaz - Vicolo Cretier - Vicolo Perret - Vicolo di Clos - Via Martiri della Libertà - Piazza Savini - Vicolo Biavaz - Via Mons Alliod - Via prof. Ferré - Piazza XXVIII Aprile - Via Ponte Romano - Piazza Btg. Monte Cervino - Via Btg. Aosta - Via Carso - Via Stazione - Piazzale Stadio Perucca.**
4. Per i motivi igienico-sanitari il commercio itinerante di prodotti alimentari non in recipienti sigillati, fermo restando il rispetto delle norme sulle attrezzature e sui mezzi adibiti alla vendita e sulla necessità di allacciamento idrico ed elettrico in relazione ai prodotti posti in vendita, non potrà avvenire con sosta in aree non asfaltate o non dotate di pavimentazione impermeabile, o comunque in prossimità di fonti di polverosità (scavi, cantieri, ecc.) o di esalazioni dannose agli alimenti esposti o tali da comportare odori sgradevoli; i mezzi non potranno sostare in prossimità di servizi igienici e di eventuali depositi di rifiuti.
5. Il commercio in forma itinerante può essere svolto esclusivamente utilizzando come struttura di vendita il mezzo adibito al trasporto della merce. È dunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta concessione e come tale sanzionabile.
6. L'orario d'indirizzo per lo svolgimento del commercio su area pubblica in forma itinerante è dalle ore 07.30 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 19.
7. Nei giorni di svolgimento del mercato settimanale, delle fiere annuali il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato;
8. Il Sindaco ha facoltà di stabilire ulteriori divieti che di volta in volta si rendessero necessari in occasioni di fiere di carattere occasionali o altri eventi organizzati sul territorio.

TITOLO VI

NORME SANITARIE E NETTEZZA URBANA

Articolo 35 - Disposizioni generali

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme vigenti che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 36 - Pulizia delle aree occupate

1. I venditori abituali o occasionali devono mantenere pulito il suolo nella parte sottostante al banco e nell'area di posteggio sia durante l'occupazione sia all'atto della rimozione del banco stesso.
2. I rifiuti di qualsiasi genere devono essere posti in recipienti adatti, collocati dietro o sotto i banchi. Alla rimozione del banco sarà cura di ogni commerciante riporre i rifiuti in appositi sacchi. I sacchi dovranno essere chiusi e depositati negli appositi raccoglitori.
3. I cartoni e le cassette dovranno essere impacchettati, legati e depositati accanto ai contenitori. I posti di vendita dovranno sempre essere tenuti puliti sia anteriormente sia posteriormente e nella parte sottostante del banco. Al di fuori delle operazioni di vendita i banchi devono essere liberi da merci, da ingombri o da oggetti di qualsiasi natura.

TITOLO VII

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 37 – Sanzioni

1. Nei casi di cui agli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, della LR 20/1999 chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza aver presentato la SCIA, come richiesto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.
2. Nei casi di cui agli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, della LR 20/1999 chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche in violazione senza aver comunicato variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA presentata, entro trenta giorni dal suo verificarsi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.
3. Chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 5, comma 1, della LR 20/1999 o fuori dal territorio previsto dal medesimo titolo abilitativo, nonché, senza il preventivo assenso o permesso di cui agli articoli 1, comma 2ter, e 17, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 2.500 a euro 15.000 e alla confisca dell'attrezzatura e della merce.
4. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dal presente regolamento compreso il divieto di esercizio dell'attività di commercio su area pubblica senza il possesso del VARA – VdA, o di un'attestazione equipollente rilasciata da un Comune di altra regione del territorio statale o da altro Stato membro dell'Unione europea, ancorché regolarmente rilasciato e validato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.
5. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
6. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'applicazione delle relative sanzioni secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed introita i relativi proventi.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 – Pubblicità

1. Il presente regolamento è stato trasmesso alle organizzazioni di categoria che hanno formalmente espresso il loro parere favorevole, ai sensi di legge.

Articolo 39 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, composto di n. 39 articoli, è soggetto ad approvazione da parte del Consiglio comunale ed entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme di natura regolamentare in materia.